



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,

letta la nota informativa depositata in data 11.2.2026 dal liquidatore e l'allegata relazione del consulente fiscale;

ricordato che i debiti tributari e contributivi relativi a prestazioni lavorative eseguite dalla debitrice prima dell'apertura della liquidazione giudiziale del 2.10.2025 devono esser accertati mediante insinuazione al passivo e non devono esser pagati in prededuzione, ma limitatamente alle somme incassate durante la procedura, ripartendo l'attivo disponibile in sede di riparto finale;

osservato che l'attestazione del consulente fiscale non tiene conto della circostanza;

osservato che il decreto del 28.10.2025 fissava in 1.500,00 netti mensili le somme che la debitrice può trattenere mensilmente, non versandole alla procedura, e che tale determinazione è stata compiuta alla luce delle presumibili entrate reddituali mensili della debitrice, già al netto degli oneri fiscali;

considerata l'attuale insufficienza patrimoniale al fine di sostenere le spese legali relative al giudizio di divisione e vendita ex art. 791-bis c.p.c. (R.G. n. 1398/2024);

richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 144 e 146 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), nella parte in cui prevedono che, a fronte di un attivo privo del denaro necessario per farvi fronte, la procedura possa vedersi anticipate dallo Stato, o prenotate a debito, alcune delle spese che maturano nella procedura stessa, oltre a quelle cui il curatore incorra negli altri processi in cui è parte, ma soltanto nella liquidazione giudiziale, e non anche nella liquidazione controllata;

ritenuti allo stato sussistenti i presupposti per l'ammissione della procedura al beneficio della prenotazione a debito delle spese a carico dello Stato;

visti gli artt. 144 e 146 D.P.R. n. 115/2002,

P.Q.M.

attesta l'insussistenza di fondi necessari per far fronte alle spese legali nel procedimento R.G. 1398/2024, invitando il liquidatore a segnalare immediatamente a questo Giudice l'eventuale sopravvenienza di tale denaro ai fini della revoca del presente provvedimento e della tempestiva restituzione all'Erario delle spese prenotate a debito.

Si comunichi.

